

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2012, proposto da:
Calabrese Giordano, Bove Roberto, Caputo Carmine, Zenobini Sebastiano, Piccinno Salvatore, Tundo Antonio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Pinca e Caterina Dorato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Maurizio Pinca in Lecce, via Premuda n.8;

contro

Comune di Galatone, rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;

per l'annullamento

- della delibera di Giunta municipale n. 143 del 13.09.2012 del Comune di Galatone (LE), con la quale lo stesso ha disposto di "aumentare, per l'esercizio finanziario 2012, del 25% le tariffe, per unità di superficie, della tassa di rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012 (...);

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi gli avv.ti M. Pinca e C. Dorato, per i ricorrenti, e l'avv. P. Quinto, per il Comune di Galatone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, nella dichiarata qualità di contribuenti TA.R.S.U. del Comune di Galatone, hanno impugnato la deliberazione n. 143 del 13 settembre 2012, con la quale la Giunta del Comune di Galatone ha determinato le tariffe TA.R.S.U. per l'anno 2012, disponendone l'incremento nella misura percentuale del 25%.

I ricorrenti contestano la legittimità dell'impugnato provvedimento per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione art. 61 l. n. 507/1993. Violazione di legge. Eccesso di potere. Illogicità manifesta;
2. Violazione art. 69 d.lgs. n. 507/1993. Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Violazione obbligo di motivazione. Difetto di istruttoria.

Prospettano, altresì, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, per violazione dell'art. 23 Cost.

Si è costituito in giudizio il Comune di Galatone, contestando la fondatezza del proposto gravame e chiedendone pertanto la reiezione.

Alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2012, fissata per la deliberazione dell'istanza cautelare, il difensore delle parti ricorrenti ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo (da intendersi più propriamente come rinuncia alla domanda cautelare).

All'udienza pubblica del 16 maggio 2013, dopo ampia discussione, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

1. Con il primo motivo di impugnativa, le parti ricorrenti sostengono che l'Amministrazione comunale di Galatone nel determinare le tariffe TA.R.S.U. per l'anno 2012 abbia superato i limiti normativamente previsti dall'art. 61, comma 1, del d.lgs n.

507/1993, a norma del quale il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Secondo la prospettazione delle parti ricorrenti, per effetto della rideterminazione delle tariffe TA.R.S.U., per l'anno 2012, il gettito del tributo sarebbe di € 2.848.467,78, a fronte di un costo di esercizio di € 2.582.362,74 sostenuto nell'anno 2011.

A sostegno della propria tesi, le parti ricorrenti allegano un'attestazione rilasciata in data 9 ottobre 2012 dal Responsabile del 4° Settore del Comune di Galatone (Assetto del territorio Urbanistica e Ambiente).

Nel determinare in € 2.582.362,74 il costo complessivo sostenuto dal Comune di Galatone per la gestione del servizio dei rifiuti urbani nell'esercizio finanziario 2011, le parti ricorrenti quantificano il costo di raccolta dei rifiuti in € 1.306.793,40, il costo di smaltimento dei rifiuti nell'impianto di biostabilizzazione in € 1.207.785,70, il costo per lo smaltimento degli ingombranti in € 72.007,81, il contributo ATO LE/2 in € 42.000,00, il contributo Conai in € 41.000,00; alla somma così ottenuta detraggono la somma di € 87.224,17 (costituita per € 21.884,50 da costi contabilizzati non attinenti al servizio di nettezza urbana e per € 65.339,67 dal costo di spiazzamento stradale, stabilito nella misura forfettaria del 5%).

2. La censura è infondata.

L'art. 61, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 dispone testualmente: "Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa

riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità”.

Il collegio rileva che il Comune di Galatone, nel costituirsi in giudizio, ha prodotto un prospetto riepilogativo di dati desunti dal conto consuntivo del 2011 (che è l'esercizio finanziario cui far riferimento ai fini della determinazione delle tariffe TA.R.S.U. per il 2012), nel quale il Responsabile del servizio finanziario del Comune di Galatone quantifica le spese sostenute per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in € 3.146.216,41 a fronte di proventi per € 2.371.550,20 e determina un tasso di copertura del costo di gestione del servizio nella misura percentuale del 75,37%.

Il collegio rileva inoltre che, se alcune delle voci computate dal Responsabile del servizio finanziario coincidono con quelle indicate dalle parti ricorrenti (il costo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, determinato in € 1.306.793,40; costi portati in detrazione per € 21.884,50, relativi a servizi non attinenti al servizio di nettezza urbana), divergono invece, talora in maniera significativa, il costo di smaltimento in discarica (€ 1.397.438,00), il costo di smaltimento degli ingombranti (€ 103.101,73) il contributo Conai (€ 43.364,98) e risultano contabilizzati alcuni costi gestionali che le parti ricorrenti non hanno minimamente considerato: il costo (in quota parte) del personale dell'U.T.C. (€ 38.535,00); il costo (in quota parte) del personale dell'Ufficio tributi (€ 89.201,00), le spese per software (€ 3.493,00) e le spese di spedizione degli avvisi (€ 15.000,00).

Le parti ricorrenti contestano solo parzialmente il prospetto del Responsabile del servizio finanziario, limitandosi a sostenere che ai fini della determinazione del costo di smaltimento in discarica (€ 1.397.438,00) il Comune avrebbe erroneamente fatto riferimento al costo di € 140,00 (a tonnellata) anziché a quello contrattuale di € 121,00 (a tonnellata) e che il costo complessivo di smaltimento in discarica per l'anno 2011 sarebbe pari ad € 1.207.785,70 (tonnellate 9.981,70 x € 121,00 = € 1.207.785,70).

3. Il collegio ritiene che la tesi delle parti ricorrenti non possa essere condivisa, in quanto smentita dai dati forniti dal Responsabile del servizio finanziario, che è l'organo istituzionalmente deputato alla predisposizione del conto consuntivo (ossia dell'atto di natura contabile cui l'art. 61, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507/1993 rinvia espressamente ai fini della determinazione dei limiti minimo e massimo della copertura del servizio).

Infatti, anche a voler ritenere che il costo di smaltimento dei rifiuti nell'impianto di biostabilizzazione sia stato prudenzialmente computato in misura maggiore rispetto a quanto risultante dal relativo impegno di spesa e che, conseguentemente, ai costi complessivi contabilizzati dal Comune debba essere detratto l'importo di € 189.652,30 (pari alla differenza tra € 1.397.438,00 ed € 1.207.785,70), il collegio rileva che rimarrebbe comunque una differenza significativa (€ 585.013,91) tra il costo residuale del servizio (€ 2.956.564,11) e i proventi contabilizzati dal Responsabile del servizio finanziario (€ 2.371.550,20), rispetto alla quale (differenza) le parti ricorrenti nulla deducono e che fa ritenere l'incremento delle tariffe TA.R.S.U. deliberato dal Comune di Galatone non in contrasto con il disposto dell'art. 61, comma 1, del d.lgs. n.507/1993.

4. Il collegio tiene, tuttavia, a precisare che non può essere condiviso il computo nell'ambito del costo complessivo del servizio, ai fini della determinazione delle tariffe TA.R.S.U., del costo relativo allo spazzamento stradale e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (come sostenuto dalla difesa del Comune di Galatone), in quanto la deroga introdotta dall'art. 31, comma 23, della l. n. 448/1998 si riferisce esclusivamente all'anno 1999 ed è stata estesa dall'art. 53 comma 17 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 solo agli anni 2001 e 2002. Né a diverse conclusioni si può pervenire sulla base parere richiamato dalla difesa della Amministrazione resistente (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione del 16 dicembre 2009 n. 40/2009). Detto parere fa riferimento ad una disposizione normativa rivolta esclusivamente ai Comuni della Campania per fronteggiare l'emergenza ambientale venutasi a creare in

quella Regione (l'art. 7 del d.l. 11 maggio 2007 n. 61, convertito con modificazioni in legge 5 luglio 2007 n. 87, che ha imposto ai Comuni della Regione Campania l'obbligo, ai fini della determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale, di applicare misure tariffarie idonee a garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti), che ovviamente non trova applicazione con riguardo ai Comuni pugliesi.

Tuttavia, nel caso di specie, l'omessa detrazione del costo di spazzamento stradale (€ 65.339,67), determinato presuntivamente nella misura del 5% del costo di gestione del servizio, non incide in maniera significativa sul grado di copertura del servizio e, quindi, ai fini della censura in esame, non è reputata dal collegio idonea a infirmare la validità del provvedimento impugnato.

In proposito, il collegio intende valorizzare il disposto dell'art. 61, comma 3 bis, del d.lgs. n. 597/1993 (inserito dall'art. 3 comma 68 lettera b) della legge 28 dicembre 1995 n. 549), che nell'imporre ai Comuni di dedurre dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo da determinare con regolamento comunale, non inferiore al 5% e non superiore al 15%, ai titoli di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (di cui all'art. 2 terzo comma numero 3 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915), stabilisce che "L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo".

5. Con il secondo motivo di gravame, le parti ricorrenti deducono violazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che il Comune di Galatone, nella determinazione dell'incremento delle tariffe TA.R.S.U. per l'esercizio finanziario 2012, sia venuto meno all'obbligo di motivazione ivi previsto.

6. La censura è infondata.

Occorre premettere che il d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), nel disporre la progressiva soppressione della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani, ha istituito all'art. 49 la tariffa di igiene ambientale (c.d. T.I.A.).

Nelle previsioni del legislatore l'istituzione del sistema di finanziamento a tariffa avrebbe dovuto assicurare l'integrale copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

La regolamentazione della tariffa, composta da una quota fissa e da una quota variabile, è avvenuta con il d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani). Il regime transitorio del passaggio dalla tassa alla tariffa era disciplinato dall'art. 11 del d.P.R. n. 158/1999.

L'art. 33 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ha subordinato il definitivo passaggio alla tariffa allo scadere dei termini previsti dal regime transitorio, entro i quali "i Comuni avrebbero dovuto provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa".

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, non può essere revocato in dubbio che nella fase transitoria i Comuni fossero tenuti a realizzare un graduale aumento del gettito tributario, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni entro l'ultimo anno di applicazione della T.A.R.S.U.

7. Premesso ciò, la tesi delle parti ricorrenti non può essere condivisa, in quanto l'incremento delle tariffe T.A.R.S.U. disposto dal Comune di Galatone per l'anno 2012, essendo finalizzato ad assicurare l'integrale copertura del costo del servizio, si pone in linea con le disposizioni normative sopra richiamate.

Oltre a ciò, il collegio rileva che l'Amministrazione comunale di Galatone ha disposto un incremento percentuale nei confronti di tutte le categorie di utenti/contribuenti, senza operare alcuna discriminazione/differenziazione tra di essi, rendendo meno stringente l'obbligo di una più puntuale motivazione.

8. Da ultimo, le parti ricorrenti prospettano una questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, a norma del quale "Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale".

A giudizio delle parti ricorrenti, la disposizione sopra richiamata, facendo salva l'applicazione dei regolamenti comunali adottati sulla base delle normative concernente la T.A.R.S.U. o la T.I.A., sarebbe priva di copertura legislativa e, conseguentemente, si porrebbe in contrasto con l'art. 23 Cost., a norma del quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

9. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile, per difetto di interesse, essendo la disposizione in questione stata abrogata (come si evidenzia nello stesso ricorso) dall'art. 14, comma 47, del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214).

10. Ma la predetta questione è anche manifestamente infondata.

Dal combinato disposto degli artt. 238, commi 1 e 11, 264 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che fino alla emanazione del regolamento disciplinante la c.d. T.I.A. 2 (tariffa integrata ambientale ex d.lgs. n.152/2006) e al compimento degli adempimenti per l'applicazione della predetta tariffa continuano ad applicarsi i sistemi di prelievo della T.A.R.S.U. e della T.I.A.1 (tariffa d'igiene ambientale ex d.lgs. n. 22/1997), anche successivamente alla data prevista per la loro soppressione (31 dicembre 2009); le delibere comunali disciplinanti la T.I.A. o la T.A.R.S.U. rientrano nella espressione "discipline regolamentari vigenti", la cui persistente applicazione è fatta salva dall'art. 238 comma 11 del d.lgs. n. 152/2006, al fine di escludere ogni possibile soluzione di continuità (T.A.R. Lazio, Latina 11 aprile 2013 n. 312).

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

In relazione alla complessità delle questioni prospettate e alla presenza di alcune incongruenze nei dati contabili forniti dagli uffici dell'Amministrazione comunale (che non sono tuttavia sufficienti ad infirmare la validità del provvedimento impugnato), il collegio ravvisa gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013.